COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

55.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (593);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) . 769

PRESIDENTE . . . 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779

CASTELLI, *Relatore* 770, 771, 772, 773, 775, 776, 778, 779

COCCIA 773

COCCO MARIA 777

LA LOGGIA 773, 774, 775, 776, 778

MICHELI PIETRO . 770, 771, 772, 773, 775, 779

MORVIDI 776, 778

PADULA 777

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779

REALE ORONZO 771, 776, 777

RUFFINI 771, 772, 773, 778

SPAGNOLI . 771, 772, 774, 776, 777, 778, 779

TAGLIARINI 778, 779

La seduta comincia alle 18,15.

GRANZOTTO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503; Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378 e Guidi ed altri n. 1821, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri: Ruffini e Martini Maria Eletta; Brizioli; Darida; Iotti Leonilde ed altri; Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 1° luglio è stato approvato l'articolo 42. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 43.

Ne do lettura:

ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. – *Modifica delle convenzioni.* — Le convenzioni possono essere modificate in ogni tempo, con le stesse forme, alla presenza e con il consenso di tutte le persone che vi hanno partecipato.

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipula delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipula delle convenzioni, ma non i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologa hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale del contratto di matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che l'ha ricevuto, e anche su quella presentata per la trascrizione se il contratto è stato trascritto ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 163. – *Modifica delle convenzioni.* Le modifiche di cui all'articolo precedente e quelle delle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Se uno dei coniugi muore dopo avere acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, ma non i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale del contratto di matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che l'ha ricevuta, e anche su quella presentata per la trascrizione se il contratto è stato trascritto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo emendamento è stato presentato per coordinare l'articolo 43 con il precedente.

CASTELLI, *Relatore.* La norma contenuta nel secondo alinea del testo del Comitato prevede l'ipotesi in cui uno dei coniugi muoia dopo aver acconsentito, con atto pubblico, alla modifica della convenzione, ma prima che tutte le persone partecipanti alla stipula della convenzione abbiano espresso il loro consenso alla modifica; in questo caso il tribunale, su richiesta dell'altro coniuge, può procedere alla omologazione. Al Comitato ristretto è parso opportuno escludere la necessità della presenza degli eredi in questa fase; nei confronti di terzi si è stabilito che le modifiche convenute e la sentenza di omologazione abbiano effetto solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

Per quanto riguarda l'emendamento governativo constato che esso rispetta la logica dell'articolo 42, per cui mi sembra si possa su di esso esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Micheli ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento governativo:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« Le convenzioni matrimoniali possono essere modificate in ogni tempo con le stesse forme, d'accordo fra i coniugi, e col consenso di tutte le persone ancora viventi che vi hanno partecipato ».

Sostituire il terzo ed il quarto alinea con il seguente:

« Le modifiche convenute e le sentenze di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in calce all'originale dell'atto che regola le convenzioni matrimoniali. Tale annotazione può essere eseguita anche a margine della trascrizione delle convenzioni medesime quando questa sia necessaria a norma degli articoli 466 e seguenti ».

MICHELI PIETRO. Il mio emendamento al primo alinea tende a superare la preoccupazione di non poter modificare le convenzioni matrimoniali a causa della impossibilità di ottenere la presenza di qualche persona che abbia partecipato alla stipulazione della convenzione.

L'emendamento al terzo ed al quarto alinea tende solo ad introdurre delle modifiche

puramente formali; propongo infatti di abolire il riferimento al « pubblico archivio » e questo anche perché effettivamente si hanno molti dubbi circa il luogo in cui depositare le copie delle convenzioni modificate. Propongo inoltre di sostituire le parole « contratti matrimoniali » con le altre « convenzioni matrimoniali », per una opportuna uniformità di formulazione.

SPAGNOLI. Ritengo che sia valida la prima delle obiezioni mosse dal collega Micheli sul fatto che si debba a questo punto inserire il concetto che alla modifica delle convenzioni partecipino e diano il loro consenso tutte le persone viventi che abbiano partecipato alla stipulazione di dette convenzioni. Direi ancora che assieme a questo concetto si pone anche il problema delle persone che siano impedite ad intervenire o che non abbiano la possibilità di partecipare. Poiché abbiamo modificato l'attuale sistema in tema di modifiche di convenzioni prevedendo l'intervento del giudice, il quale deve dare la sua autorizzazione, direi che si debba qui rendere più facile tale possibilità di modifica.

A questo punto direi che il problema della modifica delle convenzioni matrimoniali deve essere reso più facile al fine di non rendere l'istituto quasi inattuabile. La necessità di reperire tutte le persone che hanno, in qualsiasi modo, partecipato alle convenzioni stesse rende macchinoso il procedimento di modifica.

In questo senso sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Pietro Micheli. Sono contrario invece all'eliminazione della notazione fatta sulla copia delle convenzioni e rimessa al pubblico archivio in quanto si deve consentire ad una delle parti di poter reperire facilmente gli elementi di cui abbisogna, cosa non facile se essa non conosce qual è lo studio notarile presso il quale il contratto di matrimonio è stato rogato.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore confessa di aver alcune perplessità sull'emendamento presentato dall'onorevole Micheli e di condividere le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi; riconosce però che il testo del Governo non corrisponde adeguatamente a tutte le esigenze; si permette quindi sottoporre alla Commissione un emendamento al testo governativo cui fa riferimento quale nuovo testo base.

Basterebbe modificare, al primo alinea dell'emendamento governativo, la dizione « se l'atto pubblico non è stipulato alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parte nel contratto di matrimonio », per porre rimedio alle situazioni indicate dall'onorevole Spagnoli, per il caso di colui che è nell'impossibilità di muoversi o di esprimere di persona il consenso alle modifiche stesse.

REALE ORONZO. Il problema avanzato dal relatore non è tanto quello della presenza o dell'assenza materiale di colui che ha partecipato alle convenzioni matrimoniali quanto quello del mutamento di un contratto in cui le parti hanno espresso una volontà necessaria alla creazione di un vincolo giuridico.

Occorre pertanto evitare di confondere il problema procedurale, relativo alla presenza delle parti, con il problema del consenso di coloro che hanno stipulato il contratto.

MICHELI PIETRO. Vorrei far presente alla Commissione che qualora una delle parti sia defunta viene meno il consenso simultaneo di tutte le persone che sono state parte nel contratto di matrimonio.

RUFFINI. Ritengo, a questo proposito, che sia opportuno stabilire nell'articolo al nostro esame che il consenso può essere espresso dagli eredi del defunto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore. Non ha ancora preso visione dell'emendamento *in fieri* che riguarda la questione degli eredi. Si potrebbe raggiungere lo scopo aggiungendo dopo la parola « matrimonio » le altre « o dei loro eredi ».

Mi dispiace di non aver sufficientemente ravvisato le ragioni per cui l'onorevole Micheli propone la soppressione del riferimento al pubblico archivio nel suo subemendamento. Il Governo ritiene che così come viene prospettata nel suo emendamento la situazione sia più chiara e pertanto insiste nella presentazione di esso.

PRESIDENTE. Il relatore Castelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« ART. 163. – *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato con il consenso

di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto il subemendamento del relatore.

SPAGNOLI. Voterò contro il subemendamento del relatore. Sono contrario al fatto che il problema della convivenza matrimoniale – che è di natura strettamente personale – debba limitarsi all'aspetto patrimoniale. Non vi è una situazione che si debba necessariamente trasmettere agli eredi. Non vedo perché si debba modificare il testo dell'attuale codice civile, già così restrittivo, per farlo ancora più restrittivo. Pensiamo a cosa può essere la ricerca di tutti gli eredi di una delle persone che sono state parte del contratto di matrimonio. Una norma di questo tenore, aggiunta a quella per cui la modifica delle convenzioni deve essere autorizzata dal giudice, renderebbe praticamente impossibile la modifica delle convenzioni. Io non sono un grande fautore della libertà dei commerci, ma se la modifica delle convenzioni si rende necessaria perché problemi nuovi sorgono nell'ambito della vita matrimoniale cosa dovremo stabilire in tema di rapporti patrimoniali? Se, per esempio, si modificasse la normativa sul fondo patrimoniale si complicherebbe una esigenza di carattere obiettivo, la cui tutela, per quanto riguarda la situazione dei figli, è già sufficientemente garantita dalla posizione del giudice che deve autorizzare la modifica.

Per questi motivi ritengo che si possa mantenere la formulazione proposta dal Governo, abolendo la questione degli eredi. In ogni caso, ponendosi in votazione il testo, chiedo che lo si voti per divisione.

RUFFINI. Sono favorevole al testo nella sua interezza e non ho capito bene il significato delle osservazioni dell'onorevole Spagnoli. Siamo in tema di modifica delle convenzioni e si è ammesso il diritto-dovere del terzo a partecipare alla modifica di queste convenzioni perché si presuppone che il terzo abbia un interesse. Anche nel caso del fondo patrimoniale, di cui parlava Spagnoli, il terzo interviene come donante. Anche se muore i suoi eredi possono avere un interesse alla modifica alla convenzione.

CASTELLI, *Relatore.* Il mio subemendamento in realtà non è restrittivo, ma è a favore della libertà dei commerci (per usare l'espressione dell'onorevole Spagnoli). Con esso si attenuano il vincolo ed il limite rappresentati dalle espressioni censurate dall'onorevole Micheli « alla presenza e col simultaneo consenso », che non erano sgorgate inopinatamente, così come Minerva dalla testa di Giove, dall'ufficio legislativo del Ministero. Prego i colleghi di considerare che se non prevediamo una regolamentazione in caso di morte di una delle parti la convenzione è immutabile. Quindi il risultato dell'emendamento è esattamente l'opposto di quanto ha sostenuto l'onorevole Spagnoli.

MICHELI PIETRO. Dichiaro di accettare il subemendamento del relatore e quindi l'estensione agli eredi. Ritiro pertanto il mio subemendamento al primo alinea. Per quanto riguarda gli altri alinea del medesimo articolo dichiaro che voterò contro. Si è insistito nel rinvio all'archivio; sarebbe opportuno precisare qual è l'archivio. Voterò poi contro perché mi sembra fuori del sistema l'ultimo inciso dell'ultimo alinea. Le annotazioni si fanno nella trascrizione, non nel titolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore, accettato dal Governo, sostitutivo del primo alinea dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 43.

Pongo in votazione la prima parte del subemendamento, fino alle parole « o dei loro eredi » escluse.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte del subemendamento del relatore, che si riferisce alla aggiunta delle parole: « o dei loro eredi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo alinea dello emendamento del Governo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

CASTELLI, *Relatore.* Prego il rappresentante del Governo di sostituire al terzo alinea del suo emendamento, le parole: « del contratto di matrimonio », con le altre: « delle convenzioni matrimoniali ». Quest'ultima espressione, infatti, è quella sempre usata nell'elaborazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Pietro Micheli ha proposto di sostituire il terzo e il quarto alinea dell'emendamento governativo come segue: « Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto ri-

spetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in calce all'originale dell'atto che regola le convenzioni matrimoniali. Tale annotazione deve essere eseguita anche a margine della trascrizione delle convenzioni medesime, quando questa sia necessaria a norma degli articoli 466 e seguenti ».

CASTELLI, *Relatore*. Mi permetto osservare che se il Governo accetta la modifica da me proposta al terzo alinea del suo emendamento, l'emendamento Micheli non ha più ragion d'essere per la sua prima parte (quella, appunto, sostitutiva del terzo alinea del testo in discussione), mentre naturalmente rimane valido per la seconda parte.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la modifica suggerita dal relatore ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

RUFFINI. A me pare che le preoccupazioni dell'onorevole Micheli siano fondate, però qualora approvassimo il suo emendamento si verrebbe a creare un vuoto che dovremmo preoccuparci di colmare.

MICHELI PIETRO. Acconsento a ritirare il mio subemendamento, limitatamente alla prima parte, sostitutiva del terzo alinea dello emendamento del relatore tendente a sostituire, nel terzo alinea dell'emendamento governativo, l'espressione « del contratto di matrimonio » con l'altra « delle convenzioni matrimoniali ».

CASTELLI, *Relatore*. Per ciò che attiene al quarto alinea del testo in esame, mi sembra che la preoccupazione che è alla base dell'emendamento Micheli, seconda parte, è dovuta al fatto che le disposizioni vigenti in materia sono state praticamente disapplicate e non trovano, in concreto, la possibilità di essere eseguite. In sostanza, l'onorevole Micheli vuole porre l'accento su due distinti problemi: in primo luogo afferma l'esigenza che la annotazione debba avvenire non sulla copia presentata per la trascrizione (che è il titolo), ma invece a margine della trascrizione delle convenzioni.

Credo, allora, di dover distinguere le due questioni, concordando con il Governo per quanto attiene alla prima, cioè al pubblico archivio notarile.

MICHELI PIETRO. Nel testo non figura la parola « notarile ».

CASTELLI, *Relatore*. Per « pubblico archivio » si intende senz'altro il pubblico archivio notarile.

Sul secondo punto, invece, accetto la segnalazione dell'onorevole Micheli.

Proporrei, pertanto, che il quarto alinea venisse così formulato: « L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della trascrizione della convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

A mio parere questo emendamento può assorbire quelli presentati dal Governo e dall'onorevole Micheli.

LA LOGGIA. A me sembra che dovremmo coordinare l'articolo 42, che abbiamo già approvato e la formulazione dell'articolo 43 che viene ora proposta.

L'ultimo comma dell'articolo 42 recita infatti: « Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ». Si prevede, cioè, che vi debba essere una annotazione negli atti di matrimonio degli estremi delle convenzioni ; se ne deduce che le modifiche debbono essere sottoposte allo stesso tipo di annotazione. Su questo vorrei sentire il parere del relatore.

CASTELLI, *Relatore*. Non riesco a vedere dove sia contraddittoria la formulazione dell'articolo 42 rispetto a quella dell'emendamento proposto all'articolo 43.

LA LOGGIA. Non dico si tratti di contraddizione, vorrei soltanto sapere perché nell'emendamento non viene riportata la dizione (del testo originario dell'articolo 43) « contratti di matrimonio », bensì solo quella di « convenzioni matrimoniali ».

CASTELLI, *Relatore*. Si parla di convenzioni matrimoniali.

COCCIA. Convenzioni di classe !

CASTELLI, *Relatore*. Sull'atto di matrimonio viene indicata la data della convenzione; chi consulta la copia della convenzione automaticamente ha conoscenza delle modificazioni. Quindi non comprendo perché dovremmo trascrivere le modificazioni sull'atto di matrimonio.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso delle votazioni qualificate in Assemblea, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 19,10, riprende alle 19,40.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal Governo, all'emendamento del Governo sostitutivo del terzo alinea dell'articolo 43.

(*È approvato*).

LA LOGGIA. Prendo la parola per fare una segnalazione di cui si dovrà tener conto in sede di coordinamento. Nel primo alinea dell'articolo 43 è stabilito che le modifiche alle convenzioni matrimoniali devono essere fatte col consenso delle parti o dei loro eredi; al secondo alinea, però, allorché si tratta della omologazione, vengono citate solamente le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni e non i loro eredi.

PRESIDENTE. Di questa osservazione si terrà conto quando, prima della votazione finale del provvedimento, si procederà alle necessarie correzioni di forma.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, sostitutivo del terzo alinea, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto alinea.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta lo emendamento del relatore Castelli e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo del quarto alinea.

LA LOGGIA. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, come ho votato contro l'emendamento al terzo alinea, perché ritengo che la normativa prevista dal codice civile attualmente in vigore – secondo cui l'annotazione va fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio – garantisca maggiormente la tutela degli interessi dei terzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli al quarto alinea.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 43, nel seguente testo modificato:

ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Articolo 163. *Modifica delle convenzioni.*

Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, ma non i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della trascrizione delle convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43-*bis* proposto dall'onorevole Spagnoli:

ART. 43-*bis*.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono avere effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

SPAGNOLI. Questo articolo aggiuntivo non è che la traduzione in termini legislativi della sentenza n. 188 del 1970 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la prima parte dell'articolo

164 del codice civile, in cui non si ammettono i terzi a provare le simulazioni delle convenzioni matrimoniali. Sarebbe strano riportare alla lettera il testo dell'articolo 164 senza accogliere questa sentenza della Corte costituzionale. Si tratta di prendere atto di essa e di tradurne la portata in una norma che ho ritenuto di dover formulare a questo esclusivo scopo.

MICHELI PIETRO. Propongo l'abrogazione dell'articolo 164 del codice civile, partendo dal presupposto che esso è stato concepito in un regime in cui era prevista la immutabilità delle convenzioni matrimoniali ed era possibile una controdichiarazione sia pure limitata.

A parte la questione di incostituzionalità, cui ha fatto riferimento l'onorevole Spagnoli, ricordo che nel nuovo sistema è previsto che le convenzioni matrimoniali vengano stipulate con atto pubblico.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli Pietro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, alternativo rispetto a quello Spagnoli:

ART. 43-*bis*.

L'articolo 164 del codice civile è abrogato.

LA LOGGIA. Quindi è simulabile il matrimonio, ma non è ammessa la simulazione delle convenzioni ?

CASTELLI, *Relatore*. Chiedo sia accantonato l'articolo 43-*bis*. Devo precisare che quando ho parlato di modifica radicale della « legislazione vigente » mi sono riferito alla legislazione vigente oggi nel nostro paese dopo la sentenza della Corte costituzionale. Questa naturalmente è una precisazione terminologica che non implica giudizi sul merito degli emendamenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le deduzioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 43-*bis*.

(*È approvata*).

L'articolo 43-*bis* è dunque accantonato.

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

ART. 44.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. - *Capacità del minore*. — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. Poiché quest'articolo è strettamente connesso al problema della fissazione della maggiore età, ne propongo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ritengo possa restare stabilito che anche l'articolo 44 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 45:

ART. 45.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 166-*bis*:

« ART. 166-*bis*. - *Divieto di costituzione di dote*. — È vietata la costituzione di beni in dote ».

CASTELLI, *Relatore*. È uno dei classici dispositivi legislativi che non hanno bisogno di illustrazione. Devo solo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo, pur nella sua semplicità, è una norma di grande rilievo in quanto abolisce il vecchio istituto della dote, nell'ambito del quale la donna era considerata come oggetto di pattuizione commerciale.

Vi è chi ha sostenuto la tesi secondo la quale attraverso il testo del Comitato ristretto si farebbe rivivere l'istituto della dote nel fondo patrimoniale; a tempo debito metteremo in luce le diversità fra i due istituti; ora aboliamo l'istituto della dote senza alcun rimpianto o rammarico.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è sostanzialmente favorevole alla proposta del Comitato ristretto. Desidera solo chiedere se non sia preferibile alla menzione di un divieto, che presuppone sempre l'esistenza di sanzioni, la seguente dizione: « Sono abrogati gli articoli da 167 a 209 del codice civile ».

CASTELLI, *Relatore*. Si potrebbe forse sostituire « È vietata » con « Non è consentita ».

SPAGNOLI. No. Le parole: « È vietata » indicano una cosa ben precisa.

REALE ORONZO. La soppressione della dote significa che non vi sono nel codice civile gli strumenti per costituirla. Perché la dote possa essere costituita ci vogliono delle disposizioni del codice civile che stabiliscano certe conseguenze e certi vincoli, in mancanza dei quali la dote è abolita. Non si tratta, nel caso in esame, di vietare un negozio che, altrimenti, potrebbe essere posto in essere in virtù della libertà contrattuale.

CASTELLI, *Relatore*. È una forma innominata di contratto.

REALE ORONZO. Non sono d'accordo.

Forse è opportuno fare un passo indietro. Nel testo unificato è prevista l'introduzione di un istituto che, sia pure molto alla lontana, richiama alcune caratteristiche della dote, come quella di vincolare dei beni a determinati usi. Si tratta dell'istituto del fondo patrimoniale, che ovviamente viene disciplinato secondo certi princìpi, al fine di spogliarlo di tutto ciò che di inaccettabile vi era nella dote.

Ora, la necessità di una esplicita previsione di tale istituto deriva proprio dalla considerazione che il codice civile non consentirebbe, sulla base dei princìpi generali, la costituzione di un patrimonio familiare: non sarebbe possibile, cioè, in mancanza di norme esplicite a ciò dirette, vincolare dei beni al fine indicato, con la conseguente necessità di intervento del tribunale per autorizzarne la sostituzione, la vendita, ecc. In altre parole, in mancanza di norme specifiche, né la dote né il patrimonio familiare potrebbero essere costituiti in virtù della libertà contrattuale. Ne consegue che il criterio che si vuole affermare non richiede la previsione di un esplicito divieto; si potrà, in questa sede, inserire nella normativa una affermazione di principio che dia rilevanza al divieto della costituzione di beni in dote, ma il risultato conseguito sarebbe in ogni caso lo stesso, anche senza tale affermazione.

PRESIDENTE. Il divieto contenuto nello articolo 45 del testo unificato riguarda l'istituto della dote, così come configurata nel codice civile, e quindi non esclude che un soggetto possa costituire un fondo patrimoniale con analoghe caratteristiche.

MORVIDI. A me pare che abbiano una parte di ragione tanto coloro che intendono inserire nel codice il divieto della costituzione di dote, quanto coloro che accettano la tesi, illustrata poc'anzi dal collega Reale, secondo la quale, una volta che della dote non si fa più esplicita menzione, deve intendersi che non è più possibile costituirla.

Ora, tenendo presente il fatto che l'istituto della dote è attualmente previsto nel codice, ritengo che forse una disposizione – inserita al termine della parte che tratta delle convenzioni di carattere patrimoniale – in base alla quale fosse sancita la nullità di ogni convenzione diversa da quelle espressamente previste, potrebbe conciliare le diverse istanze, e risponderebbe altresì a criteri di chiarezza e di precisione.

LA LOGGIA. La sua proposta, onorevole Morvidi, è senz'altro accettabile, però ritengo che si tratti di cosa diversa da quella che ora si discute.

SPAGNOLI. Innanzitutto debbo sottolineare la mia convinzione che il divieto della costituzione di beni in dote assume un significato politico. Si tratta di una norma che acquista il rilievo di una affermazione di principio. Pertanto, da questo punto di vista, la considerazione che sul terreno strettamente giuridico possa essere relativamente superflua mi interessa fino ad un certo punto.

REALE ORONZO. Nelle leggi non c'è posto per i manifesti !

SPAGNOLI. Non è affatto vero, collega Reale. Dall'entrata in vigore della Costituzione in avanti, ogni giorno abbiamo sostenuto, apprezzato ed approvato delle norme con il chiaro carattere di affermazioni politiche, pur essendo consapevoli che la loro rilevanza, sotto questo aspetto, andava al di là del contenuto concreto.

Ma, per passare al secondo aspetto delle mie considerazioni, desidero contestare la tesi secondo la quale il divieto della costituzione di dote sarebbe superfluo. Se è vero, infatti, che l'istituto della dote in tanto può acquistare forza giuridica in quanto è contemplato dalla legge, è anche vero, d'altra parte, che qualora non esistesse un esplicito divieto di costituzione di dote, sarebbe possibile porre in essere delle convenzioni di contenuto sostanzialmente identico ad essa, anche se prive della possibilità di realizzare certi effetti che soltanto la legge può assicurare. Sarebbe possibile, in altre parole, concludere una convenzione la quale, per le caratteristiche di struttura e destinazione dei beni cui si riferisce e per il fatto della devoluzione della loro amministrazione al marito, risponderebbe in sostanza alle tipiche finalità cui si dirige oggi l'istituto della dote.

Ritengo che ciò non contribuirebbe all'affermazione della nostra decisa convinzione, in base alla quale l'istituto della dote, in sé considerato, ed al di là della particolare efficacia conferitagli dalla normativa attualmente vigente, non solo non appare idoneo ed opportuno, ma acquista un tale significato da consigliarne la soppressione. Proprio in considerazione di questa esigenza, abbiamo ritenuto di prevedere e disciplinare in modo particolare un istituto di analoga natura, ma di struttura profondamente diversa, quale il fondo patrimoniale.

Quindi, il divieto della costituzione di beni in dote, da una parte, e l'istituzione del patrimonio familiare, dall'altra, concorrono ad affermare il principio secondo cui ogni destinazione di beni, nell'ambito della famiglia, deve avvenire nel quadro di una certa regolamentazione giuridica e non al di fuori di essa. Quindi la norma in esame non ha soltanto un valore politico, ma importa anche conseguenze concrete.

REALE ORONZO. Prescindendo dalla prima parte delle sue considerazioni (quelle relative al significato politico della norma), vorrei far osservare al collega Spagnoli che non è sufficiente, ai fini che egli si propone, la semplice introduzione del divieto di costituzione di dote. Se, infatti, il proposito è di impedire che, sia pure sotto etichette diverse, si operi per il raggiungimento di certe finalità, bisognerebbe stabilire il divieto per ogni convenzione che, comunque, tenda a tali fini.

COCCO MARIA. L'onorevole Reale ha sostanzialmente sollevato la medesima obiezione che volevo proporre, a fini di chiarimento. A me pare, infatti, che proprio il complesso delle modifiche che stiamo apportando al codice civile comporti la soppressione di fatto dello istituto dotale. D'altra parte ritengo che l'esplicita indicazione del divieto della costituzione di dote non possa impedire la conclusione di convenzioni di contenuto sostanzialmente analogo.

Ha ragione, quindi, l'onorevole Reale nel sostenere che, una volta venuto a cadere l'istituto della dote, è inutile farne richiamo e menzione. Potremmo invece formulare diversamente il nostro pensiero, dicendo che debbono considerarsi nulle le convenzioni matrimoniali che richiamino certe forme di amministrazione del fondo familiare che noi riteniamo inaccettabili. Sotto questo profilo, la proposta dell'onorevole Morvidi, qualora venisse formalizzata, potrebbe trovare il nostro consenso.

PRESIDENTE. L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 166-*bis*:

« ART. 166-*bis*. — Ogni convenzione patrimoniale diversa da quelle espressamente previste nel presente capo è nulla ».

SPAGNOLI. Mi permetto di chiarire ai colleghi che la disciplina dei rapporti patrimoniali prevista dal testo unificato elaborato dal Comitato ristretto contempla determinati istituti, quali la comunione degli utili e degli acquisti, il fondo patrimoniale, la comunione più generale dei beni (che chiamiamo « universale »), la separazione dei beni. Questi sono i tipi di regime patrimoniale che abbiamo regolato: ma nulla vieta ai coniugi di disciplinare, nell'ambito della loro autonomia, i rapporti patrimoniali in modo diverso e sulla linea di istituti diversi. Si può pensare ad esempio al regime dei cosiddetti incrementi patrimoniali, riconosciuto dal codice tedesco; se i coniugi ritengono di scegliere un istituto del genere, che meglio corrisponda ad una loro autonoma scelta, perché dovremmo vietarlo loro? Qui dobbiamo evitare essenzialmente il regime della dote con una scelta politica chiara; ma con questo non dobbiamo ingabbiare l'autonomia dei coniugi per quanto riguarda il loro regime patrimoniale. Per questo non sono favorevole all'emendamento del collega Morvidi.

PADULA. Ho l'impressione che dal punto di vista tecnico l'unica formulazione accettabile dovrebbe essere quella espressamente abrogativa degli articoli dal 177 al 209 del vigente codice. Credo che questa potrebbe essere l'unica possibilità per il legislatore di cancellare un istituto il cui profilo è ritenuto contrario all'attuale indirizzo in materia di regime patrmoniale tra i coniugi.

A mio avviso, inoltre, non basterebbe abrogare queste norme: sotto il profilo pratico verrebbe a ripetersi quello che già successe quando abrogammo, senza prevedere alcuna sanzione, le norme relative ai contratti di mezzadria; continuano, infatti, ad essere stipulati i contratti di mezzadria al punto che il legislatore ha dovuto riconoscere la loro efficacia almeno sotto il profilo previdenziale.

Di fatto il regime della dote potrebbe ricostituirsi con la semplice delega della moglie

al marito per quanto riguarda l'amministrazione dei suoi beni.

Occorrerebbe quindi abolire queste norme prevedendo sanzioni adeguate per i trasgressori.

CASTELLI, *Relatore*. Mi pare giusto riconoscere che il divieto di costituzione di beni in dote ha un profondo significato. L'istituto della dote potrebbe rivivere in altre forme se non lo si vietasse con una disposizione *ad hoc*. Sono certo esatte sul piano giuridico alcune osservazioni relative alla norma in discussione espresse dall'onorevole Reale.

Non credo però che basti abrogare gli articoli relativi a questo istituto, per evitare che rinasca in altre forme.

Propongo quindi la seguente formulazione:

« È nulla ogni convenzione che prevede comunque l'apporto di beni da parte di uno dei coniugi, o di altri per essi, per sostenere il peso del matrimonio ».

SPAGNOLI. Poiché abbiamo stabilito che ciascun coniuge, o un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale destinato a sostenere i pesi del matrimonio, ci troveremmo ora in contraddizione con una formulazione del genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Tagliarini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 166-*bis*:

« ART. 166-*bis*. — È vietata la costituzione di beni in dote. Ogni convenzione comunque tendente a tal fine è nulla ».

TAGLIARINI. A me sembra che il problema sia effettivamente questo: che nella costituzione del fondo patrimoniale esiste una dizione che praticamente riporta ciò che è stabilito nell'articolo 177 del codice. Si dice che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi.

Però se la volontà politica della Commissione è diretta al divieto della costituzione della dote, la formulazione migliore, a mio avviso, sarebbe la seguente: « È vietata la costituzione di beni in dote. Ogni convenzione comunque tendente a tal fine è nulla ».

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore ritiene che l'emendamento proposto dall'onorevole Tagliarini sia idoneo e pertanto rinunzia a formularne uno proprio.

RUFFINI. Vorrei invitare la Commissione a riflettere maggiormente sulla portata dello articolo che stiamo discutendo, e conseguentemente sull'emendamento presentato dallo onorevole Tagliarini, in quanto un'approvazione affrettata potrebbe comportare conseguenze gravi e rilevanti.

Ritengo infatti che se aboliamo semplicemente l'istituto della dote senza specificare ulteriormente che cosa essa sia, in che cosa consista, a quale regime sia sottoposta, rischiamo di farla rivivere in istituti che esamineremo successivamente, quali, ad esempio, il fondo patrimoniale, costituito, secondo il nuovo testo dell'articolo 167 del codice, da quei beni, mobili o immobili, che ciascun coniuge o un terzo possono conferire per sostenere i pesi del matrimonio.

Occorre pertanto inserire qualche elemento di differenziazione rispetto a questo istituto ed elaborare l'emendamento Tagliarini in tal senso. Pregherei a questo proposito la Presidenza di invitare i commissari a presentare gli emendamenti almeno un giorno prima della discussione dei relativi articoli.

PRESIDENTE. Il regolamento non permette di imporre tale limite.

LA LOGGIA. Abbiamo accantonato tanti articoli accantoniamo anche questo.

(*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, se la maggioranza della Commissione ritiene di proseguire nella discussione di questo articolo né io né lei possiamo impedirlo.

MORVIDI. Di fronte all'emendamento presentato dal collega Tagliarini ritiro il mio emendamento, però devo fare una osservazione puramente tecnica. L'emendamento dice: « ogni convenzione diretta a tale fine ». Domando a quale fine: la costituzione della dote o il divieto?

PRESIDENTE. Al fine della costituzione della dote.

MORVIDI. Però quando si va ad interpretare tale norma si creano confusioni. Suggerisco che l'emendamento Tagliarini sia redatto in una formulazione più precisa.

LA LOGGIA. Si potrebbe cominciare con l'abrogazione degli articoli concernenti la do-

te e si potrebbe aggiungere che ogni pattuizione diretta a determinare un regime patrimoniale...

PRESIDENTE. Gli articoli riguardanti la dote sono appunto abrogati dal testo del Comitato ristretto. L'emendamento Tagliarini inoltre recita: « È vietata la costituzione di beni in dote. Ogni convenzione tendente a tal fine è nulla ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe adottare la seguente formulazione: « È abolito l'istituto della dote ed ogni convenzione comunque tendente a ricostituirla è nulla ».

SPAGNOLI. Semmai a costituirla !

CASTELLI, *Relatore*. Ho già espresso parere favorevole all'emendamento Tagliarini. La discussione successivamente svoltasi mi induce tuttavia a presentare il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 166-*bis*. – *Divieto di costituzione di dote*.

« È nulla ogni convenzione che prevede la costituzione di beni in dote o che comunque tenda a tale fine ».

TAGLIARINI. Accetto l'emendamento del relatore Castelli e ritiro il mio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 45 resta dunque formulato nel testo proposto dal relatore.

MICHELI PIETRO. Suggerisco che in sede di coordinamento formale questo articolo sia spostato dopo l'articolo 41.

PRESIDENTE. Di questa raccomandazione si terrà conto nella sede opportuna. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO